



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - c.f. 83000890166

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA E PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE II DAL/...../..... AL/...../.....

Il giorno del mese di, dell'anno, in Fara Olivana con Sola,
sede municipale, mediante scrittura privata

tra

- il Comune di Fara Olivana con Sola, CF 83000890166 rappresentato da _____, in qualità di
Responsabile del servizio, di seguito per brevità "CONCEDENTE", in esecuzione della
determinazione n. _____ del _____;

e

...

di seguito per brevità "CONCESSIONARIO".

Premesso che:

- Con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 12.04.2025, il Comune di Fara Olivana con Sola ha espresso atto di indirizzo per l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per concessione strumentale dell'impianto sportivo situato in Via Vittorio Emanuele II;
- Che con determinazione n. 54 del responsabile del settore Affari generali è stata pubblicata manifestazione di interesse per l'affidamento dell'impianto sportivo, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fara Olivana con Sola per il periodo dal 18.04.2025 al 18.05.2025 e approvata la bozza di convenzione per la gestione del impianto sportivo;
- Che decorso il termine di pubblicazione, con determina n. _____ del _____ è stata aggiudicata la concessione a _____.

Tutto ciò premesso, le parti, come meglio sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Fara Olivana con Sola affida in concessione a con sede a in Via, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via Vittorio Emanuele II.

2. l'impianto sportivo è identificato al catasto FOGLIO 5 – MAPP. 2059 (campo da calcio); FOGLIO 5 – MAPP. 2059 – SUB. 701 (spogliatoi e tribuna); FOGLIO 5 – MAPP. 2059 – SUB 701 (locale ristoro). L'impianto sportivo si compone di n. 2 campi di calcio, comprensivi di spogliatoi e servizi

igienici, locale ad uso ristoro nonché pertinenze attualmente adibite a magazzino. È altresì ricompresa la gestione della tensostruttura polivalente per l'utilizzo in orario extra scolastico.

3. Il fine della concessione è costituito dalla gestione degli impianti per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

4. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.

5. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente nello stato in cui si trovano. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica agli impianti, anche di carattere migliorativo, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione con proprio atto e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di anni cinque e decorre dal 01.07.2025 e fino al 30.06.2030, data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, essendo esclusa la tacita proroga.

2. L'amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

ART. 3 – CANONE

1. Al fine di favorire una migliore gestione del bene, evitare ammaloramenti e favorire la pratica sportiva, non è previsto canone di locazione per la gestione del impianto sportivo.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.

2. L'amministrazione comunale si riserva l'uso dell'impianto per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario, secondo modalità che non ostacolino la programmazione sportiva. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle dotazioni strumentali di proprietà del concessionario. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'entità dell'indennizzo, prevale la quantificazione operata dal concedente. La responsabilità delle manifestazioni e degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale ricade sul Comune di Fara Olivana con Sola.

3. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti circa la coerenza delle iniziative con i fini

istituzionali dell'ente. Il concessionario può effettuare pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia.

4. È nulla la cessione della concessione.

5. Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

6. Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario applicherà le tariffe annualmente stabilite dal proprio organo direttivo, previo confronto con l'amministrazione comunale. Le tariffe dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali;
- acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
- sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
- gestione della sicurezza;

2. Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:

- mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione (manutenzione ordinaria) e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e di chi opera al suo interno;
- curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- Il Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti di qualsiasi tipo;

2. Sono a carico del concessionario:

- le spese necessarie per pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, tassa rifiuti ove applicabile, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. A tal fine il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza,

entro un mese dalla decorrenza della presente Convenzione.

3. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Il Concessionario, quindi, si impegna a farsi carico di tutte le misure, i controlli, le verifiche periodiche sugli impianti, attrezzature antincendio e di tutte le misure organizzative per la gestione dell'attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi perciò della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza.

Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale, oltre che agli Enti preposti al controllo delle normative di sicurezza.

4. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'intestazione a se stesso di tutti i contratti di utenza di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio, fatti salvi tutti i casi in cui sussistano condizioni oggettive tali che non consentano ciò. A tal fine il concessionario deve provvedere alla volturazione delle utenze prima dell'inizio della prestazione contrattuale, con eccezione dell'utenza relativa alla tensostruttura polivalente.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto.
2. Per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al protocollo del Comune di Fara Olivana con Sola. Tutti gli interventi non previamente autorizzati saranno integralmente a carico del concessionario. L'amministrazione si riserva sempre la possibilità di ordinare la rimozione di manufatti non autorizzati o il ripristino dei luoghi.
3. In occasione di manutenzioni straordinarie o comunque modificazioni o miglioramenti eseguiti dal comune, non spetta al concessionario alcun indennizzo o risarcimento del danno per la temporanea impossibilità di utilizzo del bene.

ART. 8 – UTILIZZO DELLA TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE

1. Il concessionario garantisce l'utilizzo dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado di Fara Olivana con Sola e cura l'adeguato riscaldamento della struttura nel caso venga concordato utilizzo al di fuori dell'orario scolastico;
2. Fino a che l'amministrazione comunale non installa un sistema di rilevazione dei consumi energetici che permetta di distinguere le fasce orario di utilizzo, il costo delle utenze inerente la tensostruttura polivalente è a carico del concedente e non è richiesta la voltura delle stesse. Installato il sistema di rilevazione, il Comune di Fara Olivana con Sola provvede trimestralmente a inviare note di rimborso alla società sportiva per il consumo energetico rilevato durante l'orario extra scolastico.

ART. 9 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere contributi a fondo perduto al concessionario. Condizione indefettibile per la concessione dei contributi è il deposito dei bilanci sociali di cui all'art. 11 della presente convenzione.
2. E' facoltà del concessionario di richiedere contributi straordinari per eventi e iniziative con impatto positivo sul territorio e la cittadinanza di Fara Olivana con Sola. Si applica il regolamento in materia di contributi adottato dal Comune di Fara Olivana con Sola.

ART. 10 – LOCALE AD USO RISTORO

1. Il concessionario dovrà comunicare al concedente gli orari stagionali di apertura al pubblico delle attrezzature sportive e del locale ad uso ristoro situato all'interno dell'impianto sportivo. Il locale adibito a uso ristoro non potrà restare aperto oltre le ore 00.00.
2. L'orario di chiusura potrà essere soggetto a deroghe, previa autorizzazione del concedente, per eventi di carattere straordinario e con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 11 – CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accesso all'impianto in qualsiasi momento per scopi ispettivi e/o per interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di verificare il perdurare delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
2. l'affidatario dovrà depositare annualmente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il bilancio d'esercizio o scrittura contabile analoga in relazione alla forma societaria adottata con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l'impiego delle risorse finanziarie connesse all'utilizzo del bene pubblico;
3. l'affidatario dovrà depositare annualmente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo l'inventario dei beni acquisiti, con distinzione dei beni acquistati con fondi propri, acquistati con contribuzioni da parte dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici, ottenuti tramite donazione/sponsorizzazione.

ART. 12 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione di euro 2.000,00.
2. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
3. L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 13 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto

avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.

3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria.

4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.

5. Al termine del rapporto contrattuale, l'amministrazione, previa perizia di stima che tenga conto del valore residuo di ammortamento dei beni mobili, può offrire al concessionario uscente una somma per l'acquisto di beni specificamente individuati, utili a garantire la continuità nella gestione dell'impianto sportivo con eventuali nuovi affidatari.

ART. 14 – REVOCA – RISOLUZIONE - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero di risolverla in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione.

2. Costituisce facoltà di revoca per giusta causa della presente convenzione qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del concedente. Per la procedura di revoca si applica la L.n. 241 del 1990.

2. Le parti hanno facoltà di recedere con un preavviso di sei mesi.

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

2. Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, per un massimale di Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, Euro 1.000.000,00 per danni a persone, animali e cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere

durante l'attività di gestione. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti del settore Affari Generali del Comune di Fara Olivana con Sola. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge;

3. Copia della polizza assicurativa deve essere inviata all'ufficio Affari Generali prima della sottoscrizione della convenzione;

ART. 16 – PENALITA'

1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità in ogni ipotesi di violazione della presente convenzione.

2. Gli uffici comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

3. Nel caso il concessionario non adempia alla determinazione impartita dall'amministrazione, oppure nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'irrogazione di una penale di importo pari a €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

4. Qualora nel rapporto dovesse essere comminata l'applicazione di due penalità, è facoltà dell'amministrazione procedere alla revoca della convenzione.

ART.17 - NORME ANTIPEDOFILIA

1. Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel d.p.r.313/2002. Tale norma dispone: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme che precedono e al codice civile.
2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.

Luogo e data

Il Responsabile del servizio

.....

Il concessionario

.....